

# CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

## REGOLAMENTO DI SERVIZIO IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 737 del 19/11/2003

### INDICE

[Art. 1](#) – Campo di applicazione e finalità

[Art. 2](#) – Servizi pubblici essenziali

[Art. 3](#) – Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici

[Art. 4](#) – Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido

[Art. 5](#) – Contingenti di personale

[Art. 6](#) – Modalità di effettuazione degli scioperi

[Art. 7](#) – Procedure di raffreddamento e di conciliazione

[Art. 8](#) – Norme finali

## **Art. 1** *(Campo di applicazione e finalità)*

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12.06.1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11.04.2000, n. 83 e dal C.C.N.L. del 19.09.2002, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente regolamento vengono, altresì, indicati i tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31.05.2001 tra ARAN e Confederazione sindacali.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

## **Art. 2** *(Servizi pubblici essenziali)*

1. Nel comparto Regioni/Autonomie Locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 02.06.1998, e successive modificazioni, sono considerati essenziali, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12.06.1990, n. 146 come modificati ed integrati dagli artt. 1 e 2 della legge 11.04.2000, n. 83, nonché dell'art. 2 del CNL 19.09.2002, i seguenti servizi:
  - a) stato civile e servizio elettorale;
  - b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
  - c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
  - d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  - e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
  - f) trasporti;
  - g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
  - h) servizi del personale;
  - i) servizi culturali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- 2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
- 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- 4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
- 5) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
- 6) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- 7) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
  - a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
  - b) attività di rivelazione relativa all'infortunistica stradale;
  - c) attività di pronto intervento;
  - d) attività della centrale operativa;
  - e) vigilanza Sede municipale;
  - f) assistenza al servizio di cui al n. 5), in caso di sgombero della neve;
- 8) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
- 9) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
- 10) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
- 11) servizi educativi, secondo le indicazioni dell' art. 4 del presente Regolamento;

- 12) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali.

Le prestazioni di cui ai numeri 5), 6), 7) lett. c), d), e) ed f), e n. 9), sono garantite nell'Ente ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

### **Art. 3**

#### ***(Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici)***

1. Le parti concordano i seguenti contingenti professionali e numerici di dipendenti che verranno esonerati dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 2:

SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO ADDETTI
STATO CIVILE	B/C	ADDETTO REG. DATI E/O UFFICALE AMMINISTRATIVO	2
SERVIZIO ELETTORALE	B/C	ADDETTO REG. DATI E/O UFFICALE AMMINISTRATIVO	2
SERVIZI CIMITERIALI	A	NECROFORO	1 (PER TURNO)
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	C	OPERATORE DI POLIZIA LOCALE	6 (PER TURNO)
	D	MARESCIALLO DI P.L.	
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	B	COLLABORATORE DOMESTICO	3
	D	ASSISTENTE SOCIALE	
SERVIZIO MANUTENZIONE	B	MURATORE STRADINO E/O OPERAIO SPECIALIZZATO	4
SERVIZIO SAU	B	AUTISTA	2 (PER TURNO)
SERVIZI CULTURALI	B	ADDETTO DI VIGILANZA	1
SERVIZIO MESSI	B	MESSO DI NOTIFICAZIONE	1
SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	B	ADDETTO REG. DATI E/O UFFICALE AMM.VO E VIDEOSCRITTURA	1

### **Art. 4**

#### ***(Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido)***

1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, compreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della

effettività del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

- a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini;
2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente o il Responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il 4° giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente o il Responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
  3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2, comma 2, n. 11) e nel comma 1 del presente articolo:
    - a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
    - b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lett. d), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
    - c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa ( 24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi ( 48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può, comunque, superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
    - d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono compatibili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lett. b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

- e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di 8 giorni nel corso dell'anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.

### **Art. 5** ***(Contingenti di personale)***

1. In conformità alle previsioni del presente Regolamento, i Dirigenti ed i Responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo l'ordinamento dell'Ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il 5° giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
2. Durante lo sciopero non è consentito espletare lavoro straordinario da parte del personale e di quello che non abbia aderito alla manifestazione.

### **Art. 6** ***(Modalità di effettuazione degli scioperi)***

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Ente, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze con l'Ente deve essere comunicata all'Ente medesimo. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza l'Ente è tenuto a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'aria interessata dallo sciopero una comunicazione completa tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione

viene effettuata dall'Ente anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 6.

3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:

- a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa ( 24 ore consecutive);
- b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative ( 48 ore consecutive);
- c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
- d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative, comunque, non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono, altresì, escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti;
- e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissata in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
- f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita dall'Ente entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- a) dal 10 al 20 agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di Polizia Municipale;
- e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

## Art. 7

### *(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)*

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. Il soggetto incaricato di svolgere le procedure di conciliazione è, in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3. Il Prefetto, nel caso di controversie, provvede alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi e, comunque, entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dei confronti.
4. Il tentativo si considera, altresì, espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
5. L'intero periodo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a 10 giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto.
6. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nei rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
7. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi Previsti dall'art 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
8. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

9. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.

### **Art. 8** *(Norme finali)*

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica l'art. 4 della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e di cui al CCNL 19 settembre 2002.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicate tutte le disposizioni precedenti con esso incompatibili.

**Letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL SINDACO**  
f.to Avv. Francesco Paolo Campo

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to Luca d'Errico

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Francesco Guerra

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è messa in pubblicazione nell'Albo Pretorio il **11.12.2003** e per 15 giorni consecutivi e contro di essa **NON** sono state presentate opposizioni.

**Lì, 10 GENNAIO 2003**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:**

- Ai Capi Gruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, con nota n° **42584** del **11/11/2003**;
- Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- All'Ufficio **PERSONALE-STIPENDI** in data **22/12/2003**;
- All'Ufficio **ASS. OGNISSANTI** in data **22/12/2003**;

- All'Ufficio **DIRIG. 2° SETTORE** in data **22/12/2003**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/12/2003** per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. **267**;

Manfredonia, li **22/12/2003**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**